



Decreto

Rep. n. 99 – Allegati n.

Anno 2020

Oggetto: **Borse di mobilità studenti per studio nell'ambito del Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento a.a. 2020/2021**

LA RETTRICE

- VISTO** il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
- VISTA** l'Erasmus + Programme Guide (versione 2 2020), redatta dalla Commissione Europea, aggiornata al 26/02/2020;
- VISTE** Le disposizioni nazionali allegare alla Guida al Programma 2020 - Settori Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti, Istruzione Superiore - KA1 – Settore Istruzione superiore;
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi della Basilicata ha ottenuto dalla Commissione Europea l'*Erasmus Charter for Higher Education* – ECHE, n. 28997-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il settennio 2014-2020;
- CONSIDERATA** la distribuzione dei Paesi Partecipanti al Programma e, conseguentemente, l'Agenzia nazionale ERASMUS + Indire, d'intesa con l'Autorità Nazionale, ha deciso di incrementare gli importi della borsa di mobilità studenti per studio;
- VISTI** gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata con gli Istituti di Istruzione superiore Europei partecipanti al Programma e titolari di ECHE, resi visibili sul sito delle Relazioni Internazionali- Elenco sedi disponibili;
- ATTESO** che l'Università degli Studi della Basilicata ha presentato la candidatura per l'azione chiave KA1 Mobilità individuale di apprendimento Erasmus+ per l'anno accademico 2020/2021;
- PRESO ATTO** della strategia di internazionalizzazione di Ateneo relativa alla Promozione della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale, nonché degli obiettivi, tra cui rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;
- VISTO** il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" finalizzandone l'utilizzo prevalentemente a sostegno della mobilità internazionale degli studenti;



CONSIDERATO

che le risorse di cui alla precedente premessa sono destinate esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi e che tali attività formative:

- a. siano finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
- b. rientrino nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato;
- c. siano riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia,
- con un importo minimo mensile graduato secondo il reddito ISEE;

VISTA

la nota MIUR n. 0013696 del 18.10.2018, con la quale, in attuazione del DM 1047/2017- Fondo sostegno giovani e piani per l'orientamento, ha comunicato l'assegnazione per l'anno 2018, il cui utilizzo, con DM n. 989 del 25.10.2019, è stato prorogato fino al 31.12.2020;

VISTO

l'art.4 e allegato 2, punto I del DM n. 989/2019 "*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*", con il quale sono state assegnate, tra l'altro, le risorse per l'anno 2019;

CONSIDERATO

che i fondi Comunitari saranno assegnati, sulla base di un apposito Accordo finanziario, orientativamente nel mese di luglio 2020;

RITENUTO

opportuno procedere all'indizione del bando, sub conditione, in considerazione delle esigenze di programmazione delle istituzioni ospitanti e per garantire agli studenti dell'Ateneo di beneficiare delle borse di studio Erasmus+ Mobilità Studenti per Studio nel periodo stabilito dalla Commissione Europea, dall'1/06/2020 al 30/09/2021;

VISTO

Il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali dell'11.03.2019, con il quale sono stati determinati i criteri di selezione ed approvata la bozza di bando;

VISTO

Il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018;

DECRETA

ART. 1 – FINALITÀ

È emanato, sotto condizione, il **bando di selezione per il conferimento di borse di mobilità studenti per studio nell'ambito del Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, per l'Anno Accademico 2020/2021**. Il presente bando ha carattere provvisorio e non vincolante per l'Università degli Studi della Basilicata, d'ora innanzi denominata UNIBAS: le attività ed i relativi finanziamenti sono subordinati all'approvazione della candidatura da parte dell'Agenzia Nazionale ERASMUS PLUS Indire, nonché all'effettiva sottoscrizione dell'accordo finanziario ERASMUS+ a.a. 2020/2021.

Eventuali variazioni saranno comunicate esclusivamente mediante avviso sul sito delle Relazioni Internazionali - <http://internazionale.unibas.it/site/home.htm>.

Maggiori informazioni sul programma Erasmus + sono disponibili sul portale opportunità all'estero (<http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html>) e sui siti



istituzionali dell'Agenzia Nazionale Erasmus + (<http://www.erasmusplus.it/>) e della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm).

ART. 2 – DESTINAZIONI POSSIBILI E SCELTA DELL'UNIVERSITÀ OSPITANTE

1) Il Programma offre agli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di studio di I (laurea), II (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di I livello) o terzo ciclo (dottorato di ricerca, specializzazione e master di II livello) l'opportunità di svolgere un periodo di studio continuativo all'estero, presso un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma (*Programme Countries*)¹, titolare di ECHE, con il quale l'UNIBAS ha stipulato un accordo inter-istituzionale. Nel presente bando non è inclusa la mobilità verso Paesi terzi (*Partner Countries*).

Per l'a.a. 2020/2021, l'elenco completo delle sedi con le quali l'UNIBAS ha sottoscritto un Accordo Inter-istituzionale Erasmus + è disponibile sul sito delle Relazioni Internazionali, nella sezione opportunità all'estero, all'indirizzo:

<https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>

2) È possibile presentare domanda per un massimo di due destinazioni, purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (ISCED code) sia attinente ed affine al corso di studio frequentato dallo studente e ai relativi obiettivi formativi. Nella scelta delle destinazioni lo studente è tenuto a:

- verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali condizioni ostative che precludano la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'oltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (*application form, learning agreement for studies, ecc.*), rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente²;
- contattare il Coordinatore di Dipartimento/Scuola e/o il responsabile dell'accordo (docente referente) per suggerimenti di carattere didattico;
- eventualmente, contattare l'associazione Erasmus Student Network (ESN) per assumere informazioni sulla sede prescelta e/o contatti con altri studenti che si sono recati presso quella sede.

3) Le preferenze espresse dai candidati non sono vincolanti e potranno essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali qualora ne ravvisasse l'opportunità e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità del programma di studio proposto dai candidati con gli ordinamenti didattici delle sedi e alla necessità di razionalizzare l'utilizzo di tutte le sedi disponibili. Nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque

¹ i 28 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito*), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Croazia, i Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all'adesione (Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia). Ulteriori informazioni e/o eventuali aggiornamenti saranno comunicate sul sito delle Relazioni Internazionali.

(*) Nell'ambito dell'attuale Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2014-2020), il programma Erasmus+ attualmente in corso sarà gestito come se il Regno Unito continuasse ad essere uno Stato membro, senza interruzioni fino alla chiusura del programma, in conformità con le disposizioni dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC>).

² le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente sul sito degli Uffici Erasmus/relazioni Internazionali, nonché a latere di ogni accordo di scambio nella sezione Report accordi accessibile dal seguente link <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. In casi eccezionali lo studente potrà rivolgersi all'Ufficio Mobilità Internazionale – mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it. Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, o nomina da parte dell'Ateneo, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di inoltro della documentazione al partner.



accettata, ma con riserva. La Commissione provvederà, quindi, a ricollocare lo studente su una sede più consona al percorso di studi del candidato, ma, in termini di assegnazione del posto di scambio, la priorità sarà data a coloro che nella domanda di partecipazione hanno indicato tale destinazione tra le opzioni possibili (prima e/o seconda scelta).

- 4) Nel caso di studenti stranieri iscritti all'UNIBAS, il periodo di mobilità potrà essere svolto in università del proprio Paese di origine, purché il Paese di origine sia diverso da quello in cui si studia o si vive normalmente. In tal caso, nella selezione sarà data loro minore priorità rispetto a coloro che si candidano per svolgere la mobilità in un paese diverso da quello di provenienza.

ART. 3 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI

- 1) Le borse Erasmus + sono destinate a studenti che intendono trascorrere all'estero un periodo limitato di studio o formazione con lo scopo di acquisire crediti presso le Università partner e di averne il riconoscimento al rientro in sede. Ai fini della mobilità sono, dunque, ammissibili le seguenti attività:

- frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
- compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
- svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- svolgere un periodo di studio combinato con un periodo di tirocinio, purché il tirocinio venga svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio e le due attività siano effettuate o in maniera consecutiva o contemporaneamente. La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi.

N.B. Nel caso di tirocinio curricolare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà), è possibile, previa accettazione³ da parte della sede straniera presso la quale si ha intenzione di svolgere l'attività, effettuare il tirocinio all'estero anche nell'ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio.

ART. 4 – DURATA DELLA MOBILITÀ

- 1) Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa svolgere un periodo di studio e/o tirocinio all'estero della durata minima di **3 mesi (90 giorni), o un trimestre accademico completo, fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio**, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità effettuati. Per la **laurea magistrale a ciclo unico il periodo massimo è di 24 mesi tra studio e tirocinio**, diviso in più periodi. Pertanto, sarà possibile

³

Attenzione : Alcune sedi universitarie potrebbero non consentire il tirocinio come attività ammissibile nell'ambito dell'ERASMUS studio, ma solo ed esclusivamente per l'ERASMUS traineeship, specie se trattasi di unica attività da svolgere in mobilità.



svolgere uno o più periodi Erasmus (per studio e/o tirocinio) – fino ad un massimo di 12 mesi - sia nel I ciclo (laurea triennale), che nel II ciclo (laurea specialistica/magistrale, master di I livello), che nel III livello (dottorato, specializzazione o master di II livello). Per le lauree a ciclo unico dopo i 24 mesi totali tra studio e tirocinio, si potranno eventualmente aggiungere ulteriori 12 mesi durante il dottorato/specializzazione/master di II livello.

- 2) Per l'a.a. 2020/2021 possono, quindi, presentare domanda di candidatura anche coloro che abbiano usufruito in precedenza di una borsa Erasmus per studio o per tirocinio, ma che, per il ciclo di studio per il quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un pacchetto minimo di 3 mesi (90 gg. completi e continuativi - durata minima ammissibile da Programma) da poter svolgere all'estero all'interno del progetto Erasmus per studio.
- 3) La durata della mobilità per studio è stabilita dall'accordo inter-istituzionale (vds. <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>) per il quale lo studente risulta vincitore, ma è comunque subordinata al rispetto delle mensilità complessive di mobilità per studio e/o tirocinio come sopra specificato. E' tuttavia possibile che alcune Università ospitanti riducano il periodo concordato in base alla durata ordinaria dei propri corsi di studio. In tal caso la durata della mobilità, così come i contributi erogati, sarà adeguata alle mensilità stabilite dal partner, sempreché siano state opportunamente notificate all'Ufficio. L'UNIBAS non è responsabile di tale modifica, anche se occorsa dopo la sottoscrizione del contratto di mobilità Erasmus+.
- 4) Nel caso in cui, all'atto della candidatura o al massimo entro la fase di nomina dei vincitori alle sedi estere, occorra ridurre o aumentare il numero di mesi previsti negli accordi Inter-istituzionali di riferimento, è necessario produrre apposita nota autorizzativa, a firma del docente responsabile dell'accordo di mobilità, contenente idonea motivazione e relativa accettazione da parte dell'Università ospitante.
- 5) Nel caso in cui, durante il periodo all'estero, occorra richiedere mensilità aggiuntive si applicheranno le disposizioni di cui all'ART. 21 del presente decreto.
- 6) **L'intero periodo di mobilità (durata iniziale + eventuale prolungamento) deve essere continuativo e compreso tra il 1° GIUGNO 2020 e il 30 SETTEMBRE 2021 (termine perentorio entro il quale tutte le attività previste dal Programma Erasmus + dovranno concludersi).**

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus per studio gli studenti⁴ dell'UNIBAS che, al momento della presentazione della domanda, siano:
 - regolarmente iscritti (anche part-time) **almeno al secondo anno** di un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico che abbiano maturato almeno **20 CFU**.

⁴ cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro paese partecipante al Programma (vds. Nota 1), oppure i cittadini di altri Paesi.



- regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di laurea specialistica/magistrale, master universitario di I e II livello, dottorato di ricerca (con sede amministrativa presso l'UNIBAS) e specializzazione;
 - iscritti, **non regolarmente in corso**, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale **fino al 3° anno fuori corso**;
 - in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione⁵, di un'adeguata conoscenza **della lingua del Paese di destinazione, o della lingua di insegnamento presso la sede estera**, pari almeno al livello B1 del *Common European Framework of Reference for Languages – CEFR* (le specifiche sono riportate nella sezione Report accordi (<http://internazionale.unibas.it/site/home/info/accordi-erasmus.html>) a margine dei singoli accordi di mobilità ;
 - in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso e regolarizzano il pagamento di quelle relative al 2020/2021, con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Si raccomanda di provvedere al pagamento prima della partenza in ERASMUS.
- 2) Gli iscritti ad un corso di laurea/laurea magistrale (I e II ciclo), in procinto di conseguire o che hanno conseguito il relativo titolo accademico e che hanno intenzione di recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo, possono candidarsi per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo (laurea magistrale II ciclo, dottorato e specializzazione III ciclo) e potranno recarsi in mobilità, **pena la decadenza dal beneficio**, solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio successivo. In tal caso, lo studente è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183.
- 3) Saranno ritenute ammissibili ma con riserva le candidature prodotte da studenti iscritti al I anno di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano maturato almeno 20 CFU alla data di presentazione della domanda. Gli studenti dovranno iscriversi obbligatoriamente all'anno successivo PRIMA della partenza e prima della sottoscrizione dell'accordo Istituto/studente, pena la decadenza (si consiglia di prevedere la partenza per il II semestre).
- 4) I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio e **comunque entro il termine massimo del 30/09/2021**.
- 5) Gli studenti che hanno già effettuato un periodo di mobilità Erasmus e si propongono per una seconda mobilità, dovranno obbligatoriamente indicare l'anno accademico in cui tale attività si è svolta, la durata, il tipo di mobilità effettuata (studio/traineeship) e l'Istituzione/organismo ospitante. Le dichiarazioni rese dagli studenti saranno sottoposte a verifica. I periodi di mobilità precedenti o in corso dovranno essere autocertificati all'interno della domanda online (per le

⁵ Vedesi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> (visualizza accordo>competenze linguistiche



dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente).

- 6) Per gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+ temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, riferirsi all'art. 2, comma 4.
- 7) Requisito prioritario per la presentazione della candidatura Erasmus+ è **la congruità tra il corso di studio frequentato dallo studente e l'area disciplinare (ISCED code)** nella quale è stato stipulato l'accordo; nel caso in cui lo studente dovesse presentare domanda per settori disciplinari diversi da quelli attinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva (vedi anche art. 2, comma 3).

ATTENZIONE: Gli studenti potranno recarsi in mobilità solo previa approvazione da parte delle Università coinvolte (sede di provenienza ed ospitante), del programma di studio proposto, Learning Agreement for studies. Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata". Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione ed approvato entro i termini dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione da parte della sede inosservante. Si ricorda, al riguardo che il *Learning Agreement* deve essere approvato **prima dell'inizio del periodo all'estero**.

ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE

- 1) Non possono presentare domanda gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea o di un corso di laurea a ciclo unico.
- 2) Non possono presentare domanda per la selezione gli studenti che, nello stesso periodo di godimento della borsa Erasmus, fruiscano di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario e locale, comprese le borse per frequentare Joint Master Degree/Erasmus Mundus Action 1 (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari) assegnato per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti/Scuole);
- 3) Gli studenti che, sebbene assegnatari di borsa ERASMUS + ai fini di studio o traineeship nel corso dell'anno accademico 2019/2020, non si sono più recati in mobilità decadendo dal beneficio o non producendo formale e motivata rinuncia (sia per attività di studio che per traineeship).

ART. 7 – CONOSCENZA LINGUISTICA

- 1) **Ai fini della partecipazione alla selezione** è richiesta, **all'atto della candidatura**, una buona conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare la mobilità, ovvero della lingua di insegnamento/lavoro indicata dalla sede estera. Di norma, salvo diversamente previsto dalla stessa essa è pari al livello B1 del *Common European Framework Reference – CEFR*; livelli inferiori saranno presi in considerazione solo nel caso in cui esplicitamente previsti nell'accordo inter-



istituzionale. I livelli richiesti dalle università partner sono consultabili sul sito <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>.

La conoscenza linguistica potrà essere autocertificata e dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell'indirizzo, telefono, e-mail e sito web); in caso contrario essa non sarà in alcun modo presa in considerazione.

Sono valutabili le seguenti certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando, a condizione che corrisponda alla lingua e al livello linguistico richiesto dall'Istituto ospitante:

- a) certificazioni rilasciate da Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Miur, che attestino il superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1 del *CEFR – Common European Framework Reference*, salvo diversamente previsto dalla sede estera di seguito elencati:

LINGUA INGLESE

- Cambridge ESOL, 1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- City and Guilds (Pitman) 1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;
- Edexcel /Pearson Ltd - 190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;
- Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
- English Speaking Board (ESB) 9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK;
- International English Language Testing System (IELTS) - 1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- Pearson - LCCI;
- Pearson - EDI;
- Trinity College London - The Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 OTA, UK www.trinitycollege.it;
- Department of English, Faculty of Arts - University of Malta - Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;
- National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI – ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland;
- Ascentis;
- AIM Awards;
- Learning Resource Network (LRN) <http://www.lrn-global.org/>
- British Institutes
- Gatehouse Awards Ltd <http://www.gatehouseawards.org/>
- LanguageCert Suite 10, 121/122 Sloane Street, London, SW1X 9BW <http://www.languagecert.org>

LINGUA FRANCESE

- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale per certificazioni rilasciate fino al 2008 - 101, boulevard Raspail 75006, Paris, France;
- Camera di Commercio e d'Industria di Parigi, Francia;
- Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale - 1 avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex, France.

LINGUA SPAGNOLA

- Istituto Cervantes - C/Alcalá 34, 28014 Madrid, Spagna;
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - C/Alcalá 34, 28071 Madrid, Spagna;
- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCO) - Gran Vía 45, 4º-1, 28013 Madrid, Spagna;



- Ministerio de Educación de la Nación Argentina - Pizzurno 935 C1020 ACA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

LINGUA TEDESCA

- Goethe-Institut - Monaco di Baviera, Germania;
 - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich;
 - Telc Language Tests, Germania - www.telc.net
 - Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK) - www.kmk.org
- b) esame/i sostenuto/i presso l'Università degli Studi della Basilicata (livello minimo B1 del CEFR –Common European Framework Reference), con la specifica del voto e della data di superamento esame/i;
- c) attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente, salvo diversamente previsto dalla sede di accoglienza, almeno al livello intermedio B1 (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages);
- d) soggiorno all'estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione (da caricare nella sezione autocertificazione linguistica della domanda on-line) che attesti tale soggiorno all'estero);
- 2) I candidati madrelingua nella lingua prevista dalla sede estera (nel caso in cui fossero state indicate due lingue diverse, in almeno una delle due) dovranno produrre apposita autocertificazione.
- 3) I candidati sono tenuti a controllare sul sito della sede di destinazione ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. Nel caso in cui le sedi prescelte richiedano esplicitamente la certificazione linguistica (di cui alla lettera a)) sarà cura del candidato provvedervi, anche dopo la presentazione della candidatura. In tal caso dovranno essere comunque rispettati i termini di invio della documentazione al partner straniero.
- 4) Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate, la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva. E' fatto obbligo al candidato sostenere il test di lingua organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) nella lingua e del livello indicati dal partner negli accordi inter-istituzionali se trattasi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, in lingua inglese in tutti gli altri casi. I candidati potranno sostenere il test di accertamento per massimo due lingue straniere, corrispondenti alle sedi prescelte.

Le modalità e il calendario delle prove saranno resi noti sul sito del CLA

<http://cla.unibas.it/site/home.html> e nella sezione Bandi

<http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>. La pubblicazione del calendario delle prove di accertamento linguistico sui suddetti portali ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Non saranno date ulteriori comunicazioni ai candidati. L'assenza del candidato sarà considerata come RINUNCIA, qualunque sia la causa e non saranno previste ulteriori prove di accertamento. Il CLA comunicherà all'Ufficio Mobilità Internazionale gli esiti della selezione ai fini dell'ammissione finale alla selezione.



Qualora il candidato si dovesse trovare nell'impossibilità di sostenere la prova nei giorni ed orari fissati dal CLA, sarà premura dello stesso comunicare l'impossibilità al CLA e all'Ufficio Mobilità Internazionale e comprovare l'acquisizione del livello linguistico richiesto dalla/e sede/i prescelta/e entro le date stabilite dai partner per l'invio della documentazione (se richiesto all'atto della sottomissione delle application) o, nel caso in cui non sia richiesta, almeno un mese prima della sottoscrizione dell'accordo di mobilità.

- 5) Gli studenti possono acquisire o migliorare le competenze linguistiche richieste dalle Istituzioni ospitanti partecipando ad eventuali corsi di lingua ordinari organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. Le informazioni al riguardo saranno rese note sul sito del CLA <http://cla.unibas.it/site/home.html>.

Al termine del corso, lo studente è tenuto a produrre copia del documento, rilasciato dal CLA, attestante il livello raggiunto, nel rispetto di quanto richiesto dalla sede in cui avrà luogo la mobilità.

ART. 8 - OBBLIGATORietà DI UTILIZZO DI EMAIL ISTITUZIONALE

È fatto obbligo allo studente di inserire l'email istituzionale nome.cognome@studenti.unibas.it o, nel caso di dottorandi nome.cognome@unibas.it all'atto di presentazione della candidatura.

L'Ateneo e le Istituzioni ospitanti utilizzeranno solo ed esclusivamente l'email istituzionale per tutte le comunicazioni relative alla mobilità.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Il candidato, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà compilare la domanda **esclusivamente** on-line, collegandosi al link https://unibas.erasmusmanager.it/bando_inizio.aspx (accessibile dal sito delle Relazioni Internazionale – Sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>). **Non è prevista alcuna consegna cartacea o via email.** Le modalità per la compilazione sono riportate nella “Guida per la compilazione della candidatura on-line bando ERASMUS + Mobilità per studio”, disponibile nella sezione Bandi del sito delle Relazioni Internazionali (<http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>).

AVVERTENZA: nella domanda è richiesto l'inserimento del valore della Situazione Economica Patrimoniale (ISEE) indispensabile ai fini della eventuale assegnazione dei contributi comunitari ed integrativi. Lo studente è pertanto invitato a munirsi dell'attestazione ISEE – Università valida per l'a.a. 2019/2020 e presentata ai fini delle riduzioni previste.

- 2) **A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere caricati:**
- h) copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del candidato in corso di validità (gli studenti extra-UE iscritti all'UNIBAS dovranno anche fornire copia del permesso di soggiorno);
 - i) copia fotostatica della tessera sanitaria
 - j) l'ipotesi di programma di studio (**ALLEGATO 2**), una per ognuna delle sedi universitarie indicate nella domanda (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante - e in lingua italiana per le



- corrispondenti attività), debitamente firmata dal Responsabile dell'accordo di scambio o dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;
- k) nel caso di attività per tesi, una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
 - l) allegato II "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000", debitamente compilato e sottoscritto. Il documento viene generato direttamente dal sistema parzialmente compilato. Spetterà allo studente compilare le parti mancanti;
 - m) eventuale autocertificazione linguistica da produrre con le modalità di cui all'Art. 7 del presente bando (NOTA: Poiché la conoscenza della lingua del Paese di destinazione costituisce criterio di selezione ed in considerazione dei tempi ristretti, si consiglia di allegare alla domanda la documentazione linguistica in proprio possesso);
 - n) eventuale autocertificazione da parte del candidato madrelingua;
 - o) **i dottorandi** che intendano partecipare al bando e che risultino beneficiari di borsa, oltre ai succitati documenti, dovranno produrre opzione per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario). **In nessun caso i contributi sono cumulabili.**
- 3) La procedura on-line verrà automaticamente chiusa alle ore **23.59 DEL 30 APRILE 2020**; oltre tale termine non sarà più possibile accedere alla procedura. Prima della compilazione si raccomanda di consultare attentamente la guida di cui al punto 1) del presente articolo, nonché di verificare **le scadenze previste ed i requisiti richiesti dalle Università di destinazione partner.**
- Ai fini della selezione, non saranno prese in considerazione le domande "COMPLETE", ma non "CHIUSE".**
- 4) I candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito delle Relazioni Internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, le pagine relative al programma <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html>, nonché la sezione bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. **Non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica ai candidati.**
- 5) L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito, anche di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione.
- 6) Le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.

ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE, CRITERI PER LA SELEZIONE, ACCETTAZIONE DEL POSTO DI SCAMBIO

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio Erasmus viene effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande effettivamente chiuse nel sistema**, entro il termine di cui all'Art. 9 del presente bando.
- 2) Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:



- a. anno di corso al quale lo studente è iscritto;
- b. coerenza del piano di studio con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
- c. numero degli esami e della media della votazione riportata;
- d. conoscenze linguistiche dello studente relative alla lingua del Paese prescelto o della lingua/e di insegnamento richiesta/e dalla sede/i prescelta/e e del livello di conoscenza, ovvero della lingua inglese;
- e. motivazione addotta dallo studente.

I punteggi saranno calcolati mediante software informatico, secondo le percentuali:

1. anno di corso al quale lo studente è iscritto (5%);
(si attribuisce un punteggio maggiore in relazione alla maggiore anzianità di iscrizione al corso di laurea, fino al 1° F.C. Si aggiungono tre anni agli studenti iscritti alla Laurea specialistica/Magistrale);
2. coerenza del piano di studio (tra la disciplina/codice ISCED dell'accordo e il corso di laurea cui lo studente è iscritto) 15%;
3. numero di crediti acquisiti in relazione all'anno di studio (30%);
4. media della votazione degli esami sostenuti (30%);
5. conoscenze linguistiche (20%),

assegnando parametri espressi in percentuale che concorrono nella valutazione piena al conseguimento del 100%, a cui si aggiunge un ulteriore punteggio, relativamente a:

6. della motivazione addotta dallo studente: punti da 0 a massimo 3.
7. coerenza e conoscenza linguistica: punti da 1 a massimo 10. Per la conoscenza linguistica, il punteggio sarà attribuito come segue:
 - ✓ si attribuisce un punteggio sulla base degli esami nella lingua e del livello richiesti dalla sede estera, giusta Art. 7, co.1, a cui si aggiunge, se documentato, un ulteriore punteggio: punti 1 per certificazione C1, punti 0,50 per certificazione B2 per la conoscenza della lingua del Paese ospitante ovvero di lingua inglese.

3) Per gli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione e gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) anno di corso al quale lo specializzando/dottorando è iscritto, si aggiunge il minimo di tre anni per la laurea
- b) rapporto di esami/crediti, si tiene conto della laurea acquisita, nei termini di 240/240 crediti (si assumono 60 crediti l'anno);
- c) media votazione degli esami sostenuti: si prende in considerazione il voto di laurea: (voto di laurea :11 x 3);
- d) coerenza: gli specializzandi/dottorandi che avranno presentato la candidatura su una destinazione ad essi riservata, avranno il massimo punteggio; in caso contrario, ci si atterrà alla documentazione fornita;
- e) conoscenze linguistiche: secondo quanto stabilito al punto 7. del presente articolo.



- 4) Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai candidati e il settore disciplinare dell'accordo, la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, assegnando destinazioni diverse idonee al percorso di studi dello studente. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà comunque data a coloro che hanno indicato tali destinazioni in prima e seconda scelta.
- 5) Per gli studenti iscritti al I anno di CdL e CdLM, sarà specificato "*con riserva*".
- 6) La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche dello studente. Nel caso di destinazioni aperte sia a studenti che a dottorandi/specializzandi sarà data priorità agli studenti.

I risultati saranno resi noti mediante pubblicazione on-line sul sito web delle Relazioni internazionali, sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e sui siti dei Dipartimenti/Scuole.

Ai candidati risultati idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà una sede di destinazione alternativa.

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie il candidato è tenuto a produrre formale accettazione/rinuncia on-line disponibile alla voce "Accettazione/Rinuncia mobilità 2020/2021" nella sezione BANDI del sito web delle Relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>, a cui accederà inserendo il numero di matricola e la password assegnata dal sistema al momento della candidatura e compilando tutti i campi richiesti.

La mancata accettazione, entro i termini stabiliti, comporterà l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito delle Relazioni Internazionali, sezioni BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>. Si consiglia di visitare la sezione per qualsiasi aggiornamento.

ATTENZIONE: La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

ART. 12 - RINUNCIA DEL POSTO DI SCAMBIO

- 1) In caso di rinuncia, dopo la formale accettazione, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Mobilità Internazionale, adducendo congrua motivazione. Il modulo è scaricabile dalla Sezione Modulistica, ERASMUS PLUS - MOBILITA' STUDENTI AI FINI DI STUDIO, <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/modulistica-sms-smp-sta-e-stt.html>. Tanto al fine di consentire eventuali scorrimenti di graduatoria senza arrecare pregiudizi ai candidati idonei, ma non vincitori o procedere ad eventuali riassegnazioni



di fondi. Il modulo di rinuncia potrà anche essere prodotto telematicamente (mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it), purché datato e firmato dallo studente.

Sarà cura dello studente informare della rinuncia anche i referenti Erasmus dell'Istituzione ospitante, indirizzando la comunicazione, per conoscenza, anche dal Coordinatore Erasmus del proprio Dipartimento/Scuola. In caso di rinuncia alla mobilità, lo studente sarà tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente già percepito.

- 2) Il beneficiario, nel caso di rinuncia prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di mobilità e qualora non abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste per tipologia di attività (90 gg. completi e continuativi in caso di mobilità per studio), è tenuto alla restituzione dell'intero importo percepito. Nel caso in cui il beneficiario abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste dal Programma ERASMUS + è invece tenuto alla restituzione delle sole mensilità percepite e non utilizzate.

N.B. Coloro che non produrranno formale rinuncia, pregiudicando la realizzazione delle attività, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

- 3) Salvo casi eccezionali debitamente comprovati dallo studente, le rinunce dovranno essere comunque prodotte entro e non oltre il **10 luglio 2020** (partenze previste da settembre 2020) e il **31 dicembre 2020** (partenze previste da gennaio 2021), adducendo congrua motivazione.

ART. 13 – STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO BORSA

- 1) La mobilità Erasmus+ è **subordinata all'accettazione dello studente vincitore da parte dell'Istituto ospitante** che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza documenti richiesti, carenza requisiti linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., anche decidere di non accogliere lo studente. Lo studente vincitore, pertanto, si impegna a:
 - visitare il sito dell'università di destinazione e compilare, ove disponibile, la documentazione richiesta (*application form, accomodation form – ove prevista, learning agreement for studies*, eventuale *Transcript of records* ossia la certificazione degli esami sostenuti, ecc). È indispensabile inviare i moduli, completi e debitamente sottoscritti, entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente anche se risultato vincitore Erasmus+.Informazioni sulle procedure e sulle scadenze sono, altresì, incluse nei singoli accordi inter-istituzionali ERASMUS (<http://internazionale.unibas.it/site/home/info/accordi-erasmus.html>). Sebbene l'Ufficio Mobilità Internazionale sia responsabile delle procedure di nomina dello studente all'Università partner (comunicazione dei nominativi dei vincitori della selezione), **spetta esclusivamente allo studente vincitore trasmettere alla sede di accoglienza la documentazione richiesta e provvedere ad eventuali registrazioni on-line. Il beneficiario è tenuto, altresì, a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) all'Ufficio Mobilità Internazionale (mobint@unibas.it e mobint1@unibas.it);**



- inserire i dati relativi al soggiorno all'estero e il codice IBAN, relativo al conto corrente postale/bancario o alla carta prepagata di cui lo studente è intestatario, disponibile nella sezione MODULISTICA > prima della partenza, al link <http://unibas.erasmusmanager.it/studenti/integrazioneDati.aspx>, a cui si accede con le medesime credenziali fornite al momento della presentazione della domanda, entro:
 - ✓ **il 10 luglio 2020 - partenze previste al I semestre**; decorso tale termine i dati non potranno più essere modificati;
 - ✓ **il 18 dicembre 2020 - partenze previste al II semestre**; decorso tale termine i dati non potranno più essere modificati;
- N.B.: le date di inizio e fine periodo dovranno coincidere con quelle di inizio e fine corsi, compresi eventuali corsi di preparazione linguistica, orientamento e settimana di accoglienza organizzati direttamente dalla sede ospitante. In alcuni casi le date vengono indicate direttamente dalle Istituzioni ospitanti nella lettera di accettazione ed è subordinata al termine dei corsi nel semestre/trimestre/anno di riferimento. In tal caso indicare la data indicata dal partner straniero.
- rispettare tutte le scadenze previste nel bando e nei documenti che regolano la mobilità Erasmus+;
 - consultare sistematicamente il sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> e portale dedicato all'Azione KA1 <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-e-laureati/studiare-allestero/erasmus-ka1-studio.html> ;
 - leggere con attenzione il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”, pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali: <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> (dal menu a tendina Relint);
 - elaborare il piano di studio - *Learning Agreement for studies* - definitivo di concerto con il Coordinatore Erasmus di Dipartimento/Scuola di afferenza e con la sede estera. **Attenzione:** In taluni casi il *Learning Agreement for studies* dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione presso la sede estera (Application form), entro i termini tassativi stabiliti da quest'ultima, per la verifica delle attività e l'approvazione delle stesse.
 - consegnare il programma di studio (*Learning Agreement for studies*) con le modalità e nei termini previsti dal “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, firmato dalle parti coinvolte (studente, università di provenienza ed università ospitante) **PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO ALL'ESTERO**;
 - controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam. A tal proposito, si raccomanda di utilizzare **esclusivamente** l'account istituzionale fornito dall'UNIBAS: (**nome.cognome@studenti.unibas.it** o, nel caso di dottorandi **nome.cognome@unibas.it**).

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di mobilità, lo studente vincitore, una volta accettata la destinazione assegnata, sarà invitato, con le modalità che saranno successivamente



comunicare, ad entrare nel sistema Erasmus Manager inserendo la matricola e la password assegnata in fase di candidatura. L'Accordo, scaricato in formato word, dovrà essere controllato relativamente alla parte anagrafica dello studente, stampato, firmato, datato e consegnato all'ufficio Mobilità Internazionale, unitamente al Learning Agreement approvato dalle parti (studente, università di provenienza e università ospitante).

ATTENZIONE: L'accordo non dovrà essere in alcun modo modificato; eventuali inesattezze dovranno essere obbligatoriamente comunicate all'ufficio via email (mobint@unibas.it).

Per la consegna è necessario prenotarsi online <http://internazionale.unibas.it/site/home/relint/prenotazione-on-line.html>, e recarsi in ufficio rispettando gli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00, il martedì dalle 15.00 alle 16.00).

La mancata osservanza delle suddette regole potrà ritardare il pagamento della borsa.

- 2) L'accordo potrà essere sottoscritto **solo ad avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola del Learning Agreement for studies e contestuale acquisizione, da parte dell'Ufficio, della relativa documentazione** (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale).

Salvo casi eccezionali opportunamente documentati per iscritto (es: indisponibilità della sede estera a sottoscrivere il Learning Agreement prima della partenza), lo studente potrà recarsi in mobilità, **solo se il Learning Agreement for studies, completo delle attività da svolgere all'estero e quelle da riconoscere al rientro in sede (in "Table A" devono essere inseriti i corsi da seguire all'estero, in "Table B" i corsi che saranno riconosciuti al rientro dalla mobilità) e dei relativi crediti ECTS, è stato approvato dall'UNIBAS e dal Partner straniero.**

ART. 14 – EQUIPARAZIONE DEGLI STUDI E DEI SERVIZI

Gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "status" di studente Erasmus che prevede: presso l'UNIBAS:

- il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal *Learning Agreement for Studies* approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

presso la sede ospitante:

- l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), salvo contributi specifici richiesti;
- l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;
- la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

ART. 15 - FINANZIAMENTI

- 1) Gli studenti vincitori di borsa potranno ricevere, in base alla consistenza della quota comunitaria assegnata all'UNIBAS e fino ad esaurimento fondi, un contributo comunitario da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire.



L'assegnazione del contributo è subordinata all'approvazione della candidatura per l'a.a. 2020/2021.

Il contributo comunitario è differenziato in tre gruppi di riferimento e secondo parametri, stabiliti dalla Commissione Europea, che tengono in considerazione il costo standard della vita del Paese presso il quale avrà luogo la mobilità, come di seguito specificato:

- **€ 300,00/mese** (costo della vita ALTO) per mobilità verso Paesi del **Gruppo 1**: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Lichtenstein, Norvegia;
 - **€ 250,00/mese** (costo della vita MEDIO) per mobilità verso Paesi del **Gruppo 2**: Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo;
 - **€ 250,00/mese** (costo della vita BASSO) per mobilità verso Paesi del **Gruppo 3**: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia.
- 2) Un contributo comunitario aggiuntivo è previsto per gli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, attribuito sulla base dell'attestazione del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato, inserito dallo studente in fase di presentazione della domanda di riduzione della contribuzione studentesca per l'a.a. 2019/2020 (vds. successivo comma 5).
 - 3) Per gli studenti con esigenze speciali, le cui condizioni fisiche, psichiche o, più in generale, di salute siano tali da non consentire la partecipazione al programma senza un finanziamento aggiuntivo, è prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia Nazionale Erasmus + - Indire un contributo per la copertura di bisogni speciali, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dall'anzidetta Agenzia. Informazioni saranno fornite agli interessati dall'Ufficio Mobilità Internazionale.
 - 4) Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, l'UNIBAS potrà erogare un contributo integrativo mensile, con fondi propri o con fondi ministeriali di cui al "Fondo per la Mobilità Studenti" istituito con la legge n. 170 dell'11 luglio 2003, per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno di studio all'estero, fino ad esaurimento fondi. Per l'assegnazione dei contributi integrativi, sarà preso in considerazione esclusivamente il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) attestato dallo studente al momento della candidatura. La posizione reddituale di ogni studente partecipante al Programma Erasmus+ sarà individuata facendo riferimento alle attestazioni ISEE-Università valide per l'a.a. 2019/2020 e presentate secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'Università degli Studi della Basilicata per poter usufruire delle riduzioni previste si veda il Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca a.a. 2019/2020 pubblicato alla pagina <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/regolamento-contribuzione-studentesca.html>.
 - 5) Gli studenti che a vario titolo sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione o che comunque non richiedono di norma l'attestazione ISEE- Università sono invitati, qualora prescelti, a richiedere tale l'attestazione, sempre nel rispetto delle scadenze sopra richiamate, nel caso in cui ritengano che la condizione economica del nucleo familiare sia tale da avere un valore ISEE non superiore a Euro 50.000.



- 6) Gli importi mensili per l'integrazione della borsa Erasmus+ a valere su fondi MUR – Fondo per la mobilità studenti- sono graduati a seconda del reddito ISEE. Sono esclusi dal contributo MUR:
- gli studenti che non presentano la dichiarazione ISEE o coloro che risulteranno avere un ISEE superiore ai € 50.000,00;
 - gli studenti che, al momento della partenza, risultano iscritti al 2° anno fuori corso e anni successivi;
 - gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
- 7) Per gli studenti che non riceveranno il contributo Integrativo MUR (per esaurimento di fondi o esclusi dal contributo MUR per le motivazioni come sopra riportato) potrà essere assegnato, previa verifica della disponibilità di fondi, un **contributo aggiuntivo su fondi UNIBAS, che sarà erogato esclusivamente al rientro in sede, previa verifica della documentazione obbligatoria, del conseguimento dei crediti all'estero e del riconoscimento delle attività da parte dell'Ateneo.**
- 8) Si precisa che il contributo di cui ai precedenti commi da 4 a 7, non può essere assegnato agli studenti che effettuano il soggiorno Erasmus essendo iscritti ad un anno di fuori corso superiore al primo e che verrà erogato agli aventi diritto **a condizione** che lo studente consegua durante il soggiorno all'estero i crediti previsti dal Learning Agreement e ottenga del riconoscimento delle attività svolte da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio. Gli studenti che non completano alcuna attività di studio con risultato soddisfacente, che non ottengono alcun riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studi delle attività sostenute, che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute all'estero immediatamente dopo il rientro in sede/all'ottenimento del Transcript of Records o rifiutano il riconoscimento accordato dal Consiglio di Corso di Studi, **dovranno restituire l'intero ammontare dei contributi ricevuti.**
- 9) Relativamente ai contributi erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ARDSU (art. 10 del DPCM 9.4.2001 e succ.mod. e int.), si invitano gli studenti a contattare direttamente la succitata Azienda, C.so Umberto I n. 22/D, 85100 Potenza.

ART. 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I contributi saranno erogati nei tempi e con le modalità indicati nell'accordo di mobilità Erasmus ed eventuali addendum. Ai fini del saldo lo studente è tenuto obbligatoriamente a produrre:
- a) **Copia dell'EU Survey**, da compilare esclusivamente on-line al rientro in sede. Il borsista sarà invitato telematicamente alla compilazione del report attraverso lo strumento comunitario Mtool. Lo studente **avrà 30 gg. di tempo** dalla richiesta per compilare on-line il report e notificare all'Ufficio Mobilità (mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it) l'avvenuta compilazione;
 - b) **Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero**, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto;



- c) **Copia del 1° e 2° test di valutazione linguistica OLS, nonché, nel caso di allocazione delle licenze, dell'attestato finale del corso (da produrre non appena disponibile nella piattaforma OLS).** Il corso è **obbligatorio** per coloro che in fase di prima valutazione hanno raggiunto un livello linguistico pari ad A1, A2 e B1;
- d) **il Transcript of Records** (sezione “*after the mobility*“ del *Learning Agreement for studies*), con la specifica, da parte dell'Università ospitante, delle date di inizio e fine mobilità nonché degli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati all'estero: nel caso di attività per tesi e di ricerca (es: dottorandi), il Transcript of Records è sostituito da un documento a firma del docente supervisore straniero, comprovante l'effettivo svolgimento delle attività programmate ed i risultati conseguiti.
- 2) Lo studente avrà **30 gg. naturali e continuativi dal termine** del periodo all'estero per produrre i documenti di cui alle lettere da a) a c). Il documento di cui alla lettera d), la cui compilazione è a cura dell'Università ospitante, può essere consegnato successivamente qualora l'Università ospitante non lo abbia rilasciato al termine della mobilità (si consiglia di informarsi specificatamente in merito alle tempistiche del partner, in quanto da esso dipende la procedura di riconoscimento delle attività svolte all'estero). Per gli studenti che termineranno la mobilità nel mese di settembre 2021, il termine è di 10 gg. naturali e continuativi. Si ricorda che non si procederà al pagamento dell'eventuale saldo e, conseguentemente, alla chiusura della pratica fino a quando non saranno prodotti all'Ufficio Mobilità Internazionale tutti i documenti elencati al comma 1).
Decorsi inutilmente i termini previsti si procederà all'applicazione delle penali previste (decurtazione totale o parziale di uno o entrambi i contributi a seconda dell'inadempienza).
- 3) Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al beneficiario del contributo.
- 4) L'erogazione totale del contributo allo studente è subordinata al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero certificate/confermate dal partner straniero, alla consegna dei documenti di cui al comma 1 del presente articolo. Le date di inizio e fine mobilità devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità Erasmus+ Studio.
- 5) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, inferiori a quelle assegnate con l'Accordo per la mobilità Erasmus+ Studio (ivi compresi i casi previsti nei successivi commi), l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Lo studente ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente si procederà all'avvio delle azioni di cui alla Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019.**
- 6) Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario verrà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni).



Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

- 7) Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di studio, se il periodo della mobilità realizzato **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati come un periodo a "zero-grant", se il periodo della mobilità realizzato **ha una durata inferiore a quella indicata nell'accordo**, fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, si procederà come di seguito:
 - a. se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Transcript of Records* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato.
 - b. **Se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.
- 8) Qualora il periodo di studio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi (90 gg. completi o un trimestre accademico completo. In quest'ultimo caso il documento attestante l'inizio e la fine della mobilità rilasciato dall'università ospitante dovrà specificare che il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, corrisponde ad un trimestre accademico), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "Studente Erasmus+".
- 9) Nel caso di eventuali recuperi, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli €/mese recuperati o derivanti da integrazione dei fondi saranno assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE o. L'assegnazione dei fondi avverrà tramite lettera di notifica, costituente parte integrante e sostanziale dell'accordo di mobilità.
- 10) L'eventuale contributo aggiuntivo per gli studenti che non sono risultati beneficiari di fondi MUR, sarà erogato al rientro in sede, sempre che siano rispettate tutte le condizioni (artt. 15 e 16).

ART. 17 – SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE ERASMUS+ (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS)

- 1) Annualmente, la Commissione Europea, assegna alle Università un numero di licenze da destinare ai borsisti Erasmus – Azione Chiave 1, per consentire ai partecipanti impegnati in attività di mobilità a lungo termine di testare gratuitamente le competenze nella lingua straniera che utilizzeranno per studiare, lavorare o fare volontariato all'estero e svolgere un corso di lingua online per perfezionare le proprie competenze. Le lingue attualmente disponibili sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese e portoghese- fino al livello B2 - (nel caso in cui la lingua di insegnamento non rientri tra quelle indicate verrà indicata la lingua inglese). Per le altre lingue il bulgaro, il ceco, il danese, il greco, il croato, il lettone e il lituano, l'ungherese, il



polacco, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, il finlandese, lo svedese sono disponibili i test di valutazione, iniziale e finale e il corso di lingua solo di livello A1.

- 2) **I partecipanti alla mobilità, con la firma dell'accordo di mobilità individuale, si impegnano a completare la valutazione OLS (prima e al termine del periodo di mobilità) e a seguire il corso di lingua OLS, in caso di assegnazione.** All'atto della stipula dell'accordo di mobilità gli studenti vincitori di borsa riceveranno la licenza per sostenere i test di accertamento linguistico (1st e 2nd assessment), prima e al termine della mobilità, attraverso lo strumento comunitario ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS. Gli studenti che, alla prima valutazione, avranno ottenuto un punteggio pari al C2 non saranno invitati a sostenere la seconda valutazione al termine del periodo Erasmus.

Coloro che avranno ottenuto un punteggio pari ai livelli A1, A2 e B1 saranno tenuti a seguire obbligatoriamente il corso on-line gratuito.

Nel caso in cui le licenze assegnate dalla Commissione non siano tali da coprire il numero di partecipanti alla mobilità, saranno assegnate in base ai livelli autocertificati/certificati dallo studente all'atto della candidatura, ovvero attestati dal CLA (dall'A1 a seguire fino al C2). Sono esentati gli studenti madrelingua.

Le modalità relative alla verifica linguistica e all'eventuale corso verranno comunicate telematicamente allo studente attraverso l'OLS.

- 3) Per coloro che hanno ricevuto le licenze, il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è subordinato all'espletamento delle verifiche online e del corso, quest'ultimo ove previsto (la frequenza al corso è obbligatoria per coloro con livello linguistico da A1 a B1 obbligatori).

ART. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli studenti in mobilità Erasmus+: <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/modulistica-sms-smp-sta-e-stt/articolo9507462.html>
- 2) Nei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Come indicato nel portale del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=TEAM): "L'assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile." (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani).

ART. 19 - INTERRUZIONE PERIODO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE



- 1) Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, sono ammissibili le eventuali interruzioni imputabili a cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità - se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente).

Sarà cura dell'Agenda Nazionale ERASMUS+/Indire valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a procedere all'autorizzazione del caso. Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno riprendere successivamente la mobilità interrotta.

ART. 20 – MODIFICA DEL LEARNING AGREEMENT

- 1) Lo studente può, **in via eccezionale** e per motivi ben definiti (quali la cancellazione di un'attività formativa prevista o un'incompatibilità di orario), richiedere una modifica del *Learning Agreement for Studies* entro il termine massimo di **5 settimane dall'inizio di ciascun semestre**. I cambiamenti devono essere approvati dalle parti quanto prima e comunque non oltre due settimane dalla richiesta.
- 2) Nel caso di cambiamenti dovuti al prolungamento della durata della mobilità, la richiesta da parte dello studente può avvenire al più tardi un mese prima della data di fine mobilità prevista. Per quanto non espressamente previsto, si richiama integralmente l'art. 8 del "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata".
- 3) Le richieste di cambiamento vanno concordate ed approvate dalle parti (studente, Università ospitante e di provenienza). Sebbene la Commissione Europea abbia autorizzato la circolazione elettronica (per e-mail) del Learning Agreement, sono tuttavia richieste in calce alla sezione "*during the mobility*", la sigla della persona deputata alla sottoscrizione, la data ed il timbro delle suddette istituzioni.

ART. 21 - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO

- 1) Lo studente in mobilità può chiedere di prolungare il periodo Erasmus inizialmente stabilito, a condizione che ciò sia possibile (ossia se lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi, oppure l'Università dispone dei fondi necessari per finanziare il prolungamento oppure, nel caso in cui la medesima non dispone dei fondi a tal uopo, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo Status Erasmus). Lo studente può produrre al massimo un'istanza di proroga.
- 2) La richiesta di prolungamento dovrà avvenire obbligatoriamente per iscritto, utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo
<http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/modulistica-sms-smp-sta-e-stt.html>,
sezione Erasmus plus – mobilità studenti ai fini di studio > da redigere e produrre durante il periodo di mobilità all'estero, almeno un mese prima del termine del periodo Erasmus



già autorizzato e comunque non oltre il mese di Aprile. La richiesta costituirà addendum al contratto individuale Istituto/studente. Per informazioni specifiche si rimanda a quanto riportato al link <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-e-laureati/studiare-all'estero/erasmus-ka1-studio/articolo9501899.html>.

- 3) Il prolungamento potrà essere accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento a condizione che:
 - a. la richiesta venga prodotta dallo studente **un mese prima del completamento del periodo Erasmus** inizialmente stabilito e **comunque non oltre il mese di aprile**. Essa deve essere congruamente motivata ed avere il nulla osta di entrambe le Università (istituti ospitante e di appartenenza);
 - b. non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio); eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Istituto ospitante che dall'UNIBAS ed approvate dall'Ufficio Mobilità Internazionale e dall'Agenzia Nazionale;
 - c. l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini inderogabilmente entro il 30 settembre 2021;
 - d. sia inviata, per e-mail, la Notifica formale da parte dell'UNIBAS allo studente;
 - e. L'istanza di prolungamento, nonché la Notifica formale da parte dell'UNIBAS, siano autorizzati e concessi prima del termine del periodo inizialmente assegnato.
- 4) Eventuali richieste di prolungamento che giungano in ritardo, o che siano incomplete, o che siano carenti di motivazione, o che pervengano durante l'ultimo mese del periodo di mobilità e comunque oltre il mese di aprile, non saranno prese in considerazione. L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in merito a richieste non pervenute entro il termine sopra citato qualora le cause non siano direttamente imputabili alla stessa (es: malfunzionamento del server di posta elettronica, fax, invio della documentazione a numeri o indirizzi diversi da quelli specificati nel presente documento).
- 5) Nel caso di indisponibilità di fondi (comunitari e universitari e/o ministeriali), lo studente potrà comunque mantenere lo status di studente Erasmus per la durata del prolungamento concesso, ma senza alcun contributo aggiuntivo. Eventuali integrazioni saranno corrisposte allo studente solo nel caso di risorse disponibili.

ART. 22 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

- 1) L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità Erasmus+ il pieno riconoscimento accademico, senza richiedere integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento effettuate all'estero, purché conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for Studies* e certificate nel *Transcript of Records*, come parte integrante del proprio corso di studi e secondo la tempistica di cui al documento [Schema delle fasi previste per la compilazione del Learning Agreement for studies](#). **Gli studenti sono tenuti a richiedere il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro 20 gg. naturali e continuativi dal rientro in sede. Nel caso il *Transcript of Records* non fosse pervenuto entro tale**



termine, gli studenti sono tenuti a richiedere il riconoscimento entro i 7 giorni successivi al ricevimento del ToR da parte dell'Istituzione ospitante.

Condizione imprescindibile per ottenere il pieno riconoscimento è il rispetto delle procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018.

- 2) Per le specifiche sul riconoscimento delle attività svolte all'estero si applicano pedissequamente le disposizioni di cui all'art. 9 del "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018 (<http://internazionale.unibas.it/site/home/relint/regolamento-mobilita-internazionale.html>).
- 3) Il mancato raggiungimento da parte dello studente dei risultati attesi, di cui all'art. 9 del succitato Regolamento per la mobilità internazionale, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applica nei confronti dello studente che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore⁶ o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.
- 4) **Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame, ovvero attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea. Qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta presso l'UNIBAS durante il periodo di mobilità potrà essere annullata d'ufficio.**
- 5) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno fornite dai docenti responsabili dell'accordo di mobilità e/o dai Coordinatori Erasmus, ovvero acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Mobilità Internazionali solo nel caso in cui le Università partner abbiano trasmesso l'apposito materiale informativo.

ART. 23- RIAPERTURA BANDO

- 1) Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e pubblicato nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.
- 2) Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

⁶ Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.



ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale Dott.ssa Annalisa Anzalone. L'ufficio di riferimento presso l'UNIBAS è l'Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158–202191, fax 0971 202197, e-mail: mobint@unibas.it , mobint1@unibas.it)

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali- Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html> .

ART. 26 – CONTATTI E INFORMAZIONI

La documentazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-e-laureati/studiare-allestero/erasmus-ka1-studio.html> o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo.

Per ogni ulteriore chiarimento e per i necessari adempimenti, gli studenti potranno rivolgersi:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Relazioni Internazionali
Ufficio Mobilità Internazionale



- ⇒ per gli aspetti di carattere didattico: ai Coordinatori di Dipartimento/Scuola;
- ⇒ per le informazioni di carattere amministrativo gestionale: all'Ufficio Mobilità Internazionale;
- ⇒ per le informazioni di carattere amministrativo e l'istruzione dei documenti a supporto della mobilità, ai Settori gestione della Didattica dei Dipartimenti/Scuole:

Prorettore per le Relazioni Internazionali Prof. Michele Greco. Ufficio Mobilità Internazionale		e-mail: michele.greco@unibas.it email: mobint@unibas.it , mobint1@unibas.it		
Dipartimento/Scuola	Coordinatori di Dipartimento/Scuola	e-mail	Referenti Amministrativi Dipartimento/Scuola	e-mail
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM)	Prof. Antonella Guida	antonella.guida@unibas.it	Violetta Pedalino	violetta.pedalino@unibas.it
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE)	Prof. Martin Funk	martin.funk@unibas.it	Franca Colucci	franca.colucci@unibas.it
Dipartimento di Scienze (DIS)	Dott. Luigi Milella	luigi.milella@unibas.it	Rossella Santarelli	rossella.santarelli@unibas.it
Dipartimento di Scienze Umane (DISU)	Dott. Luisa Caiazzo	luisa.caiazzo@unibas.it	Bruna Baldaconi	bruna.baldaconi@unibas.it
Scuola di Ingegneria (SI-Unibas)	Prof. Katia Genovese	katia.genovese@unibas.it	Ippolita Palladino	ippolita.palladino@unibas.it
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE)	Prof. Tania Gioia	tania.gioia@unibas.it	Lucia Robilotta	lucia.robilotta@unibas.it

Potenza, 6 aprile 2020

La Rettrice
Prof.ssa Aurelia Sole